

RG 9/2026



RG N. 20/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

nel giudizio n. 9/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

UMANA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe Venier,
(C.F. 05391311007, P.I.v.a di Gruppo 04681350270), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Serena Marchiori e Monica Carattini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di
quest'ultima in 43125 Parma (PR) via L. Umile n. 20;

RICORRENTE

nei confronti di

G.F.H. S.R.L. (P.IVA 02719280345), in persona del legale rappresentante pro tempore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto da Umana S.p.A. per l'apertura della liquidazione giudiziale di G.F.H.
S.r.l.;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza;



sentito il difensore della ricorrente all'udienza del 5.3.2026 fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica mediante inserimento da parte della Cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ex art. 40, comma 7, CCII avvenuta in data 30.1.2026); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII; considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma; valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di *“produzione, la lavorazione, la commercializzazione all'ingrosso e al minuto, la distribuzione ed il confezionamento sia in proprio che per conto terzi e sotto qualsiasi forma di prodotti alimentari e dolciari in genere freschi, surgelati, sfusi e confezionati e loro componenti, ingredienti ed elementi, di qualsivoglia natura e specie”*; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII. Ed infatti, oltre al debito erariale scaduto, che ammonta ad euro 8.759,55 (v. certificazione di Agenzia Entrate Riscossione del 22.01.2026), occorre considerare che la ricorrente vanta un credito di euro 24.469,10, oltre interessi e penale contrattuale per euro 2.599,11, derivante dal mancato pagamento degli oneri del contratto di somministrazione lavoro concluso con la debitrice e in ragione del quale la ricorrente ha fornito alla debitrice la lavoratrice Maria Teresa Tirozzini (v. docc. nn. da 2 a 10). Tale credito, pur non trovando titolo in un provvedimento giudiziale, è provato sia dal contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti, che dai rapporti ore di presenza mensili



per la sig.ra Tirozzini, controfirmati e timbrati dalla debitrice, dalle buste paga della lavoratrice e dal riconoscimento di debito del 27.11.2024 (v. doc. n. 11 bis e 17);

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. Ed infatti, dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso in data 31.12.2024, emerge che la debitrice abbia realizzato un attivo pari ad euro 497.218,00, superiore alla soglia di cui all'art. 2, lett. d, CCII. Si rileva altresì che, sebbene la Suprema Corte abbia avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “*non abbiano certamente valore di prova legale*” essi tuttavia costituiscono “*la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi*” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass.ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 8.759,55 (v. certificazione di Agenzia Entrate Riscossione del 22.01.2026); c) dall'esistenza di altri decreti ingiuntivi (D.I. n. 140/2024 – R.G. LAV. n. 541/2024 per euro



9.891,76, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite; D.I. n. 13/2024 – R.G. LAV. n. 59/2024 per euro 23.062,91, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite) emessi dall'instestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili, del 22.01.2026); d) dalla presenza di molteplici esecuzioni mobiliari intentate nei confronti della debitrice nel biennio antecedente l'istanza (RG ES MOB 1614/23, 773/2024, 435/2025, 1326/2025, v. informativa Cancelleria Esecuzioni del 23.01.2026); e) dall'irreperibilità della debitrice presso la sede legale (v. doc. n. 12);

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa Valeria Croci (C.F. **CRCVLR76L60G337G**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di G.F.H. S.r.l., con sede in 43039 Salsomaggiore – località Ponte Ghiara (PR), via San Giuseppe n. 34, C.F. e P.I.v.a. 02719280345, in persona del legale rappresentante pro tempore;

NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Valeria Croci (C.F. **CRCVLR76L60G337G**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE



che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 8.7.2026, ore 10:30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 1.4.2026

La Giudice rel. est.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi



